

Il Sole

24 ORE



omnitel

Quotidiano Politico Economico Finanziario

* Lire 6.000 Il Sole-24 Ore + Guida ai nuovi affitti

Anno 134° Numero 343
www.ilsole24ore.it

IL SOLE-24 ORE — Martedì 15 Dicembre 1998 - N. 343 — PAGINA 23

Norme e tributi

Spiraglio dalla Corte Ue
sull'imposta patrimoniale

La sentenza della Corte di giustizia Ce che ha negato il diritto al rimborso dell'imposta italiana sul patrimonio netto delle imprese sembra tutta da riscrivere.

Con la decisione del 27 ottobre 1998, resa nel procedimento C-4/97, i giudici comunitari, hanno risolto la questione sottoposta al loro esame ai sensi dell'articolo 177 del Trattato Ce, limitandosi ad affermare l'assunto secondo cui «l'imposta non si risolverebbe in un aumento dell'aliquota dell'imposta sui conferimenti o in un'ulteriore riscossione di tale imposta».

Per la Corte, con una "linea" corretta, «anche se la base dell'imposta di cui alla causa a qua tiene conto dell'ammontare del capitale sottoscritto, che deve o può essere assoggettato all'imposta sui conferimenti, tale capitale rappresenta solo un componente del patrimonio netto delle imprese. Infatti la base imponibile è costituita dalla somma di svariate voci contabili, tra le quali le riserve o i fondi nonché gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo e le perdite, tanto quelle dell'esercizio attuale che quelle degli esercizi anteriori».

Ennesima delusione, dunque, per i contribuenti italiani che facendo affidamento sull'indipendenza della Corte europea, hanno sperato nella restituzione del "balzello".

E amara reazione dei giuristi, che, schierati sul fronte dell'illegittimità dell'imposizione, hanno visto risolta in poche laconiche battute una questione che, per la complessità degli argomenti di diritto che vi stanno a monte, impone tutt'altra attenzione.

Ma a ben vedere, non tutte le speranze di rimborso sembrano svanite. Da quanto è dato rilevare dalla motivazione, infatti, la sesta sezione della Corte non esclude l'illegittimità di quella parte dell'imposta che grava sul capitale sociale.

In altri termini, la decisione è l'inevitabile risposta a una domanda tendente a ottenere una sentenza dichiarativa dell'illegittimità dell'imposta *tout court*, ossia in quanto ricadente in maniera indiscriminata sull'intero patrimonio netto delle società di capitali.

Il quesito rivolto dal giudice nazionale, con l'ordinanza del 18 ottobre 1996, era infatti, diretto ad appurare la «compatibilità con l'ordinamento comunitario, e segnatamente con la direttiva 69/335/Cee, della previsione legislativa di un'imposta sul patrimonio netto delle società di capitali che abbia effetti economicamente equiva-

quei conferimenti sui quali è applicata l'imposta di registro;

- le riserve variamente denominate e costituite: riserva legale o statutaria, riserve da sovrapprezzo delle azioni o per azioni proprie in portafoglio, riserve vincolate al reinvestimento e altre riserve o fondi;
- i fondi destinati alla copertura di oneri generici e futuri investimenti;
- gli utili di precedenti esercizi riportati a nuovi;
- le perdite afferenti all'esercizio considerato e le eventuali perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo.

Ai fini della determinazione dell'imposta, dal patrimonio imponibile sono, quindi, detratte le partecipazioni azionarie, possedute alla fine dell'esercizio da almeno tre mesi, in società assoggettate all'imposta medesima e l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,75% del patrimonio netto risultante alla chiusura del periodo d'imposta.

Se letta alla stregua delle considerazioni che precedono,

la sentenza, dunque, è viziata dal "peccato originale" della domanda di pronuncia pregiudiziale ex articolo 177 del Trattato Ce e, non esclude irrimediabilmente l'illegittimità (e il diritto al rimborso) di quella parte dell'imposta che colpisce il capitale sociale conferito. I giudici europei che, in puntuale risposta a uno specifico quesito del giudice italiano, hanno disatteso le speranze di quanti si erano schierati sul fronte dell'illegittimità dell'imposta vanno, dunque, assolti.

In tale ottica, alle società di capitali non resta che riproporre un nuovo e più circostanziato quesito alla Corte di giustizia che, confermando la sua più recente giurisprudenza su casi analoghi, potrebbe arrivare a conclusioni diverse.

Un quesito più preciso
potrebbe determinare
una decisione favorevole

lenti a quelli di un'imposta indiretta sui conferimenti». Così formulato, il quesito è assai vago e non individua con esattezza quella parte dell'imposta che, invece, colpisce il capitale sociale e si pone in manifesta violazione del diritto comunitario.

L'imposta patrimoniale, introdotta nell'ordinamento giuridico italiano con Dl 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1995, n. 461, ha struttura particolarmente complessa. La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società risultante dal bilancio di fine esercizio, detratti gli utili dell'esercizio considerato.

La base imponibile è, dunque, composta dai seguenti elementi:

- il capitale sociale, i versamenti soci a fondo perduto o in conto capitale e tutti

Giancarlo Cipolla